

Fondo 295/73 - CIRCOLARE n. 3/2023

Contributo export su credito fornitore

(Aggiornamento del 22 dicembre 2025)

Quadro normativo di riferimento

Le seguenti fonti normative sono da considerarsi parte integrante della presente Circolare

- *Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 143, Capo II e s.m.i.*
- *Deliberazioni del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica (CIPE):*
 - *n. 160 del 6.8.1999 e successive modificazioni (Delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 28);*
 - *n. 161 del 6.8.1999 successive modificazioni (Delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 28; Delibera CIPE del 21 dicembre 2004 in G.U. n. 97 del 2005; Delibera CIPE del 20 luglio 2007, n. 60 e relativo allegato in G.U. 242 del 2007);*
- *Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero n. 199 del 21.4.2000 e successive modificazioni e integrazioni*
- *Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del commercio internazionale n. 27 dell'8.1.2007*
- *Arrangement on Officially Supported Export Credits ("Consensus") e relativi accordi settoriali*
- *Decreto Legislativo 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni ("Codice antimafia")*
- *Circolare in materia di informazione antimafia*
- *Articolo 11 della legge 16.1.2003, n. 3, come integrato dall'articolo 41 del Decreto-legge 16.7.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120, relativo alla disciplina del Codice Unico di Progetto "CUP" e le disposizioni attuative*

Definizioni

Acquirente estero	Il soggetto estero che ha stipulato il contratto commerciale e che assume l'obbligo di pagamento in favore dell'Esportatore di quanto ad esso dovuto ai sensi del contratto commerciale.
Approntamento della Fornitura	La fase – precedente alla materiale esportazione/spedizione/esecuzione della fornitura, del lavoro o del servizio, ai termini e secondo le condizioni del contratto commerciale – di produzione o di costruzione del bene oggetto della fornitura o fase di esecuzione di un servizio, con inizio dalla data di sostenimento dei primi costi, strumentali alla realizzazione del bene o servizio oggetto della fornitura, la cui durata non potrà essere inferiore a 6 mesi.
Commercial Interest Reference Rate ("CIRR")	Il tasso d'interesse commerciale di riferimento, determinato per ciascuna valuta di denominazione del credito e applicabile nel relativo periodo convenzionale di validità (dal 15 di ogni mese al 14 del mese successivo). Il CIRR è un tasso fisso agevolato pubblicato mensilmente dall'OCSE (www.oecd.org) e può essere richiesto direttamente a SIMEST.
Comitato Agevolazioni	L'organo competente ad amministrare il Fondo 295, di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, 205 e successive modifiche e integrazioni.
Comunicazione di esito	Lettera inviata da parte di SIMEST a seguito della delibera del Contributo export da parte del Comitato Agevolazioni, contenente, tra l'altro, la comunicazione dell'esito della delibera ed il CUP
Contratto/i Quadro	Contratto/i di esportazione di diverse tipologie di impianti e macchinari, anche appartenenti a differenti settori industriali. Nei Contratti Quadro devono essere indicati: i paesi destinatari delle forniture, le modalità di regolamento e i piani previsionali dei pagamenti della quota dilazionata relativa a ciascuna fornitura. L'intervento agevolativo alle condizioni stabilite dal Comitato Agevolazioni è limitato alle cessioni di titoli di credito, fatture commerciali o crediti documentari dilazionati effettuati entro due anni dalla data della delibera del Comitato Agevolazioni.
Contributo export	Intervento agevolativo, concesso da SIMEST, nella forma di un contributo in conto interessi come definito nella sezione "Livello massimo dei contributi" a supporto del tasso di sconto richiesto dall'Istituto Scontante all'Esportatore per la cessione pro-soluto o pro-solvendo di titoli di credito o crediti documentari dilazionati emessi a beneficio dell'Esportatore a valere su un contratto di fornitura di beni e/o servizi (ad esempio, <i>promissory notes</i> , <i>bills of exchange</i> , crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, lettere di garanzia irrevocabili e autonome e lettere di credito "stand-by" irrevocabili) nonché di fatture commerciali.

CUP	Codice Unico di Progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e s.m.i., comunicato da SIMEST al Richiedente nella Comunicazione di esito e che dovrà necessariamente essere riportato in tutte le fatture e i bonifici ¹ .
DSAN	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante l'assolvimento dell'obbligo di stipula della Polizza Catastrofale, firmata dal Legale rappresentante dell'Esportatore, predisposta secondo la versione standard disponibile all'indirizzo: https://www.simest.it .
Debitore estero	Il soggetto estero che assume l'obbligo di pagamento in favore dell'Istituto Scontante.
Domanda	Indica la domanda di richiesta del Contributo Export
Esportatore	Società italiana e/o le sue società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana che esporta i beni e/o fornisce i servizi ai sensi del contratto commerciale sottoscritto con l'Acquirente estero.
Fondo 295	Fondo pubblico (" <i>Fondo contributi agli interessi Legge 295/73 – Gestione interventi di cui al D. Lgs. 143/98, Capo II</i> "), costituito ai sensi della Legge 28 maggio 1973, n. 295 e disciplinato, inter alia, dalle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Capo II e del D.M. 21 aprile 2000, n. 199 e successive modificazioni e integrazioni.
Istituto Scontante	La banca, nazionale o estera, ovvero gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività, autorizzati dalla normativa di riferimento ad effettuare le operazioni di sconto.
Maggiorazioni	Interessi di ritardato pagamento sulle somme dovute da SIMEST o dal Richiedente il Contributo export nei casi di cessazione o revoca. Sono calcolate utilizzando il tasso Euribor a un mese rilevato al momento in cui il Contributo export è dovuto. Per periodi superiori al mese, si applica il tasso di pertinenza di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice.
Polizza Catastrofale	Contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, previsto dall'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla cui stipula è subordinato l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 184/2025.
Portale di SIMEST	Il portale di SIMEST, dove compilare e inviare la Domanda, accessibile al seguente indirizzo www.portalefinanziamenti.simest.it
Punto di partenza del credito (Starting point of credit - "SPOC")	In linea con le modalità previste dal Consensus: ▪ data media o effettiva di spedizione/consegna nel caso di beni utilizzabili separatamente; ▪ data dell'ultima spedizione/consegna nel caso di apparecchiature destinate a fabbriche/stabilimenti completi in cui il fornitore non ha alcuna responsabilità per la messa in esercizio; ▪ data in cui è stata portata a termine la costruzione nel caso di contratti di costruzione in cui il fornitore non ha alcuna responsabilità della messa in esercizio; ▪ data del collaudo preliminare eseguito al termine dei montaggi o della costruzione (accettazione provvisoria) nel caso di impianti in cui il fornitore è responsabile della messa in esercizio (impianti chiavi in mano); ▪ per contratti commerciali che non coprono un intero progetto ma solo una parte di esso, esecuzione della singola parte, oppure, qualora il contratto commerciale copra una parte essenziale dell'intero progetto, esecuzione del progetto nel suo complesso.

¹ Tale obbligo non si applica: (i) alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; (ii) alle fatture emesse ovvero ai bonifici effettuati prima della ricezione da parte del Richiedente della Comunicazione di esito contenente il CUP; (iii) ai finanziamenti delle spese per armamenti e quelle per i c.d. «contratti secretati» di cui all'art. 162, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Richiedente il Contributo export ("Richiedente")	Il soggetto che compila il modulo di domanda: • l'Istituto Scontante o l'Esportatore; • l'Esportatore o una banca intermediaria, solo per le operazioni di sconto effettuate sul mercato estero da banche estere, operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività, autorizzati dalla normativa di riferimento ad effettuare le operazioni di sconto.
---	---

Caratteristiche delle operazioni ammissibili al Contributo export

Operazioni ammissibili	Contratti di sconto pro-soluto o pro-solvendo stipulati tra l'Istituto Scontante e l'Esportatore a valere su contratti di esportazione di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori, servizi o attività ad esse collegate di origine italiana, comunitaria ed extracomunitaria.
Durata minima e massima della dilazione di pagamento contrattuale	Minima: ≥ 24 mesi; Massima: in linea con le modalità previste dal Consensus in relazione alla categoria del paese, settore di riferimento dei beni esportati nonché ad eventuali accordi di settore.
Quota dilazionabile del contratto commerciale	Fino all'85% del valore dei beni e servizi di origine italiana ed estera², oltre (se richiesti): (i) spese locali, nella misura massima prevista dal Consensus; (ii) compensi di mediazione o agenzia nella misura massima del 5% del valore del contratto commerciale.
Modalità di rimborso della quota dilazionabile del contratto commerciale	Nella misura massima prevista dal Consensus, con rate di norma semestrali, consecutive e uguali, la prima delle quali con scadenza entro 6 mesi dallo SPOC.
Contributo export in approntamento della Fornitura e sugli IDC	L'intervento agevolativo può essere esteso alla fase di approntamento della Fornitura a fronte dello sconto di titoli di credito rilasciati dal Debitore estero prima della materiale esportazione/spedizione. L'ammissibilità degli interessi capitalizzati durante il periodo di costruzione ("<i>Interest During Construction</i>" - "IDC"), se richiesti, è limitata agli importi maturati entro lo SPOC.

Modalità di determinazione del Contributo export

Calcolo del Contributo export	Il Contributo export è calcolato come differenza, solo se positiva e nei limiti del Livello massimo ammissibile di cui alla matrice sotto riportata, tra il tasso dello sconto e il tasso della dilazione di pagamento del contratto commerciale, dove: ▪ il tasso di sconto è il tasso richiesto dall'Istituto Scontante e ▪ il tasso di dilazione di pagamento del contratto commerciale è il tasso richiesto dall'Esportatore (al netto di eventuali costi derivanti da garanzie o coperture assicurative concesse sull'operazione e/o spese e commissioni richieste dall'Istituto Scontante) all'Acquirente/Debitore estero a fronte della dilazione di pagamento concessa. Tale tasso, ai fini dell'ammissibilità al Contributo export, non può essere inferiore al CIRR in vigore alla data di firma del contratto commerciale.
Livello massimo dei contributi	Il livello massimo dei contributi è pari al 5%, come previsto dall'art. 9, comma 5, del D.M. 21 aprile 2000, n. 199.

² Ammissibili ad agevolazione ai sensi della normativa vigente (i.e. Decisione UE n. 82/854 del 10.12.1982, in base alla quale sono ammissibili le subforniture di origine UE purché la somma delle subforniture UE e extra UE sia compresa nei seguenti limiti: 40% per contratti di importo < euro 7,5 mln; euro 3 mln per contratti di importo compreso tra euro 7,5 e euro 10 mln; 30% per contratti di importo superiore ad euro 10 mln, fermo restando che il valore della fornitura extra UE deve essere incluso nella quota contanti). Nel caso di operazioni assistite da garanzia assicurativa SACE, ai sensi della Deliberazione CIPE del 21.12.2004, le quote di fornitura UE ed extra UE eccedenti tali limiti, possono beneficiare del Contributo solo se ammesse a copertura nella garanzia assicurativa.

Richiesta e concessione del Contributo export

Come fare richiesta	Al fine di consentire un'adeguata valutazione dell'intervento agevolativo e di considerare anche le eventuali implicazioni in materia di risorse finanziarie disponibili, SIMEST dovrà essere informata in merito a potenziali operazioni oggetto di intervento agevolativo preferibilmente nella fase preliminare delle negoziazioni commerciali. Per richiedere il Contributo export, il Richiedente deve registrarsi sul Portale di SIMEST, compilare la Domanda in ogni sua parte e apporre la sottoscrizione digitale del Legale rappresentante, allegare i necessari documenti ed effettuare l'invio obbligatoriamente tramite il medesimo Portale di SIMEST. La Domanda si intende completa solo se debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta digitalmente. A ciascuna richiesta, SIMEST assegna un numero di posizione progressivo sulla base della data di ricezione che comunicherà al Richiedente. Il Richiedente dovrà fornire eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta da parte di SIMEST. Trascorso tale termine, in caso di mancato riscontro, la richiesta di Contributo export è da intendersi archiviata e priva di effetti.
Processo di istruttoria	Al fine di poter condurre il processo di istruttoria relativo alle operazioni è necessaria la ricezione da parte di SIMEST della seguente documentazione: ▪ modulo di domanda debitamente compilato (incluso allegati); ▪ contratto commerciale (ed eventuali atti aggiuntivi); ▪ per la cessione di fatture commerciali, il relativo piano dei pagamenti / ovvero, negli altri casi, il piano dei titoli oggetto di sconto; ▪ contratto di sconto o promessa di sconto dell'Istituto Scontante vincolante (ed eventuali atti aggiuntivi/modifiche ivi compreso proroga del contratto di sconto o contabile di avvenuto sconto entro il termine di validità); ▪ lettere di credito irrevocabili; lettere di garanzia irrevocabili e autonome; lettere di credito "<i>stand by</i>" irrevocabili (ove presenti); ▪ garanzia/polizza assicurativa (ove rilasciata); ▪ per finanziamenti estesi alla fase di Approntamento della fornitura, dichiarazione attestante: ▪ la data di sostenimento dei primi costi; ▪ la data di entrata in vigore del contratto commerciale; ▪ la data prevista di completamento della fornitura (spedizione/consegna); ▪ dichiarazioni, se richieste, per l'inserimento nel sistema informatico relativo alla Banca Dati Nazionale Unica dei dati per l'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla Circolare vigente in materia di informazioni antimafia; ▪ DSAN attestante l'assolvimento dell'obbligo di stipula della Polizza Catastrofale firmata dal legale rappresentante dell'Esportatore; ▪ qualsiasi altra informazione/documentazione richiesta da SIMEST e nella disponibilità del Richiedente, al fine di poter completare il processo di istruttoria. Dal completo ricevimento della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, ivi compresi eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa, la richiesta di delibera di Contributo è sottoposta al primo Comitato Agevolazioni utile, entro 3 mesi dalla ricezione della suddetta documentazione, nel rispetto dell'ordine cronologico di completamento della documentazione.
Delibera del Comitato Agevolazioni	La delibera del Contributo export è adottata dal Comitato Agevolazioni, comunicata da SIMEST al Richiedente e per copia conoscenza all'Esportatore se diverso dal Richiedente, tramite apposita comunicazione (c.d. "Comunicazione di esito"), via PEC, per corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Condizioni di efficacia della delibera del Comitato Agevolazioni	Le condizioni standard³ di efficacia della delibera di Contributo export sono: ▪ sottoscrizione del contratto di sconto in forma soddisfacente per SIMEST, qualora non ancora stipulato alla data di delibera; ▪ sottoscrizione per accettazione dell'Accordo diretto SIMEST – Istituto Scontante ovvero Accordo SIMEST – Esportatore, contenente il CUP; ▪ prima erogazione a valere sul contratto di sconto entro 6 mesi dalla delibera⁴. Rimane inteso che la delibera del Comitato Agevolazioni rimane sospensivamente condizionata alle disponibilità finanziarie del Fondo 295 alla data di delibera.
Condizioni per l'erogazione del Contributo export	L'erogazione del Contributo export è subordinata: 1. all'invio da parte del Richiedente della seguente documentazione: (i) Richiesta di erogazione <i>online</i> contenente il CUP; (ii) Dichiarazione di esportazione contenente il CUP; 2. alla stipula dell'Accordo diretto SIMEST - Istituto Scontante ovvero Accordo SIMEST – Esportatore; 3. alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di stipula della Polizza Catastrofale per tutta la durata del Contratto di Sconto. A tal fine, l'Esportatore deve rilasciare la DSAN firmata digitalmente dal legale rappresentante. Le versioni standard degli accordi e della DSAN sulla Polizza Catastrofale sono disponibili all'indirizzo: https://www.simest.it.
Erogazione del Contributo export	Il beneficiario del Contributo export è l'Esportatore. Il Contributo export, calcolato in euro, è erogato entro 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di erogazione completa di tutta la documentazione necessaria. SIMEST invia al Richiedente (e all'Esportatore se diverso dal Richiedente) il prospetto, contenente il CUP, di riepilogo dell'importo dei contributi riconosciuti su tutta la durata della dilazione di pagamento⁵. Per le richieste di erogazione presentate dall'Esportatore, il Contributo è erogato al netto della ritenuta d'acconto, attualmente prevista in misura pari al 4%.

Cessazione del Contributo export

Casi di cessazione	1. risoluzione del contratto di sconto ovvero mancata sottoscrizione del contratto in forma soddisfacente per SIMEST, qualora non ancora stipulato alla data di delibera; 2. fornitura non eseguita o esportazione non effettuata per eventi non dipendenti da cause di forza maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non esportata; 3. quote di credito non scontate; 4. rinuncia all'intervento da parte del Richiedente o dell'Esportatore.
Conseguenze della cessazione	La cessazione determina l'interruzione del Contributo export a partire dalla data in cui si verifica l'evento, in relazione alla quota parte o alla totalità dell'importo oggetto di sconto ammesso al Contributo export. Le somme eventualmente erogate da SIMEST successivamente alla data di cessazione dovranno essere restituite entro 30 giorni di calendario dalla richiesta, con le Maggiorazioni calcolate per il periodo intercorrente tra la data di pagamento delle somme erogate e la data della loro restituzione.

³ Oltre le condizioni che possono essere previste per la specifica operazione.

⁴ Non applicabile nei casi in cui lo sconto è già stato effettuato alla data di richiesta dell'intervento agevolativo.

⁵ In caso di ritardo nell'erogazione del Contributo e in presenza di documentazione completa e regolare, sull'ammontare dovuto da SIMEST si calcolano le Maggiorazioni.

Revoca del Contributo export

Casi di revoca	1. modifica del contratto di sconto e/o del contratto commerciale ovvero esecuzione dello stesso in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di Contributo export; 2. la merce fornita sia stata restituita in tutto o in parte all'Esportatore; 3. per gli sconti effettuati nella fase di Approntamento della Fornitura, la fornitura non sia stata eseguita in tutto o in parte per inadempienza contrattuale dell'Esportatore o per causa allo stesso imputabile; 4. riacquisto dei titoli da parte dell'Acquirente/Debitore estero prima dell'erogazione del Contributo export e in ogni caso durante tutta la durata della dilazione contrattuale; 5. nel caso di cessione pro-soluto o pro-solvendo di fatture commerciali, rimborso anticipato volontario o obbligatorio, totale o parziale, delle rate del piano dei pagamenti, da parte dell'Acquirente/Debitore estero prima dell'erogazione del Contributo export e in ogni caso durante tutta la durata della dilazione contrattuale; 6. il Contributo export sia stato concesso o erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni, essenziali ai fini della concessione del Contributo export, risultati falsi, inesatti o reticenti; 7. sia richiesta la revoca del Contributo export dal giudice competente in applicazione delle sanzioni amministrative interdittive ovvero risultino, in relazione all'operazione, fatti di corruzione internazionale definitivamente accertati in giudizio; 8. emanazione, nel corso del periodo di spedizione, di una informativa antimafia interdittiva nei confronti dell'Esportatore; 9. mancato adempimento dell'obbligo assicurativo, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Conseguenze della revoca	La revoca determina la restituzione del Contributo export. La restituzione del Contributo export è a carico del soggetto che ha causato la revoca del contributo e sull'ammontare dovuto in restituzione si calcolano le Maggiorazioni. Nei casi di revoca di cui: ▪ al punto 4. la restituzione del Contributo export è dovuta sui titoli di credito non ancora scaduti alla data di riacquisto; ▪ al punto 5. la restituzione del Contributo export è dovuta sulle rate del piano dei pagamenti rimborsate anticipatamente; con la previsione che tale restituzione sarà a carico dell'Acquirente/Debitore estero oppure a carico dell'Esportatore a seconda dei casi.

Le precedenti Circolari sul medesimo argomento sono da considerarsi abrogate.